DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA TORRE DI PISA

Art. 1

Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa

E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne e' componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 13 marzo 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa
Estremi	Legge 7 marzo 1997, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-salvaguardia-della-torre-di-pisa/art-1-comitato-di-coordinamento-per-la-salvaguardia-della-torre-di-pisa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it